

DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2024
434/2024/S/GAS

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1314^a riunione del 29 ottobre 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05), come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- la specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, 13 novembre 2008, UNI/TS 11297:2008 (di seguito: specifica tecnica UNI/TS 11297);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 28 novembre 2017, UNI EN ISO 15257-2017 (di seguito: norma UNI EN ISO 15257);
- le raccomandazioni dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: norma UNI/Pdr 39:2018);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 23 maggio 2019, UNI 7133-2 (di seguito: norma UNI 7133-2:2019) sostituita dalla norma tecnica del 16 novembre 2023, UNI 7133-3 (di seguito: norma UNI 7133-2: 2023);

- le linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le Linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 15 (di seguito: Linee guida CIG 15/2020);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 20 febbraio 2020, UNI 9167- 3:2020 (di seguito: norma UNI 9167);
- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);
- le Linee guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 24 marzo 2021 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: Linea guida APCE);
- le Linee guida del CIG 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 20 ottobre 2022, UNI EN 9571-2:2022 (di seguito: norma UNI 9571);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità del 23 aprile 2024, DSAI/17/2024/gas (di seguito: determinazione DSAI/17/2024/gas);

FATTO:

1. Con deliberazione 382/2022/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici scelte tra le suddette cinquanta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici.
2. In attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici – tra cui Geneco S.r.l. (di seguito anche società) – che, anche all'esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento.
3. La verifica ispettiva si è, altresì, resa necessaria nei confronti della società a seguito della comunicazione della medesima società del 4 novembre 2022 (acquisita con prot. Autorità 56551 dell'8 novembre 2022), cui ha fatto seguito un'interlocuzione tra gli Uffici dell'Autorità, la società e il Comune di San Benedetto Val di Sambro (di seguito anche Comune, sul quale insiste l'impianto di distribuzione del gas naturale in esame) (cfr. nota dell'Autorità del 14 novembre 2022, prot. 57849, nota del Comune del 23 novembre 2022, prot. Autorità 60571, note della società del 17 aprile 2023, prot. 26519 e del 28 settembre 2023, prot. Autorità 61086, nota del Comune del 13 ottobre 2023, prot. Autorità 64432, nota della società del 17 ottobre 2023, prot. Autorità 65076).
4. Dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 24-27 ottobre 2023, presso un'unità locale della Geneco S.r.l. e dalla documentazione ivi acquisita,

è emersa, con riferimento all'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "CASTEL DELL'ALPI" gestito dalla stessa, la possibile violazione:

- i dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 14, comma 2, lettera d), dell'articolo 35, comma 1 e 2 della RQDG 20/25, nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 7133;
- ii dell'articolo 14, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25, nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9167 e della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9571;
- iii dell'articolo 14, comma 1, lettera e), dell'articolo 15, comma 1, lettera g), dell'articolo 25, comma 1, dell'articolo 56, comma 2 e dell'articolo 58, comma 2, della RQDG 20/25;
- iv dell'articolo 14, comma 2, lettere b) e c) della RQDG 20/25;
- v dell'articolo 14, comma 4, dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/TS 11297;
- vi dell'articolo 14, comma 5 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 5.3.3 della Linea guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 24 marzo 2021 (di seguito: Linea guida APCE);
- vii dell'articolo 14, comma 6, lettere b) e c) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, nonché dei paragrafi 5.2 e 5.3. della Linea guida APCE;
- viii dell'articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) della RQDG 20/25 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25;
- ix dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25;
- x dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) 7/2020, del paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020, del paragrafo 6 della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/PDR 39:2018, del paragrafo 6 delle Linee guida CIG 15/2020 e della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI EN ISO 15257;
- xi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della RQDG 20/25;
- xii dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punti (i) e (ii) della RQDG 20/25;
- xiii dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25;
- xiv dell'articolo 17, comma 2, lettera a), dell'articolo 18, comma 3, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25;
- xv dell'articolo 22, comma 2, della RQDG 20/25 e, conseguentemente, dell'articolo 23, comma 1, della RQDG 20/25 e dell'articolo 26, comma 1, della RQDG 20/25;
- xvi dell'articolo 36, comma 2, lettere g), h), i) e j), dell'articolo 36 comma 6 e dell'articolo 38, comma 4, dell'articolo 35, comma 2, nonché dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (iii) della RQDG 20/25;

- xvii dell'articolo 36, comma 8, lettera e), dell'articolo 36, comma 10, lettere c) e d), dell'articolo 38, comma 10, lettere a), b), c) e d) e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), sub (i), della RQDG 20/25;
 - xviii dell'articolo 36 della RQDG 20/25;
 - xix dell'articolo 38, comma 2, lettera e) e f), della RQDG 20/25;
 - xx dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (ii) della RQDG 20/25;
 - xxi dell'articolo 37 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub iv), della RQDG 20/25.
5. Pertanto, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (determinazione DSAI/17/2024/gas), è stato avviato, nei confronti di Geneco S.r.l., un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
 6. Con la medesima determinazione la società è stata invitata, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai precedenti *sub* i.-iv e *sub* vii-xviii. rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, avrebbero potuto costituire elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* delle eventuali sanzioni, ai sensi del Titolo V del Regolamento Sanzioni. Tuttavia, la società non ha dato alcun riscontro a tale invito.
 7. Inoltre, tenuto conto delle rilevanti criticità emerse in sede di verifica ispettiva e contestate con il presente procedimento, con nota del 29 maggio 2024 (prot. Autorità 38865), gli Uffici dell'Autorità hanno invitato il Comune di San Benedetto Val di Sambro, quale concedente il servizio di distribuzione del gas naturale, ad effettuare le necessarie verifiche e ad individuare, con la massima urgenza, un gestore qualificato del predetto servizio, adottando gli interventi necessari per garantire gli indispensabili requisiti di sicurezza della collettività, eventualmente ricorrendo alle misure contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 8. La società non ha presentato memorie difensive *ex art.* 18 del Regolamento Sanzioni.
 9. In data 12 luglio 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie (prot. Autorità 51046).
 10. Con nota del 26 agosto 2024 (acquisita con prot. Autorità 61201 del 27 agosto 2024), la società ha inviato una comunicazione in riscontro alle risultanze istruttorie. Con successiva nota del 5 settembre 2024 (acquisita con prot. Autorità 63156 del 6 settembre 2024), la società ha inviato una relazione relativa alle attività volte alla dismissione della rete "Castel dell'Alpi" nel Comune di San Benedetto Val di Sambro.

VALUTAZIONE GIURIDICA

In merito alle contestazioni sub i.

11. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione hanno l'obbligo di effettuare in ogni anno un numero

minimo di controlli del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali serviti.

12. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione sono tenute al rispetto, tra gli altri, del seguente obbligo di servizio: l'effettuazione di un numero annuo di misure del grado di odorizzazione del gas, calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 5 (lettera d).
13. L'articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI.
14. L'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE.
15. La norma UNI 7133-2:2019 (sostituita dal 23 novembre 2023 dalla UNI 7133-2:2023) definisce i criteri di base per l'odorizzazione dei gas combustibili, stabilisce le modalità per determinare le concentrazioni di odorizzante e definisce i sistemi di controllo delle intensità di odore e del grado di odorizzazione dei gas combustibili.
16. La responsabilità della società per la violazione dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 14, comma 2, lettera d), dell'articolo 35, comma 1 e 2 della RQDG 20/25, nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 7133 è emersa dalle dichiarazioni rese da Geneco nel corso della verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita.
17. In particolare, nella predetta sede, la società ha dichiarato che *“le attività di misura dell'odorizzante e regolazione degli impianti di odorizzazione non vengono svolte dalla S.I.M. S.rl. e da nessuna altra società”*, e che, con riferimento agli anni 2021 e 2022 non è *“in grado di fornire i rapporti di prova dei controlli del grado di odorizzazione relativi all'impianto di distribuzione denominato “CASTEL DELL'ALPI” e comunicati all'Autorità”* (punti 5 e 32 della *check list* nonché documento *“Relazione sul sopralluogo a Castel Dell'Alpi-Frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro – presso l'impianto di distribuzione gas naturale della società Geneco S.r.l.”* allegata al verbale delle operazioni compiute).
18. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
19. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 14, comma 2, lettera d), dell'articolo 35, comma 1 e 2 della RQDG 20/25, nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 7133, risulta accertata.

In merito alla contestazione sub ii.

20. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione hanno l'obbligo di dotare ogni punto di consegna di idoneo sistema di misura del gas immesso in rete e garantirne il regolare funzionamento in conformità alle norme tecniche vigenti in materia.

21. Il già richiamato articolo 35 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI (comma 1) e che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE (comma 2).
22. La norma UNI 9167 fornisce i criteri principali di progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi di misura dei gas combustibili; inoltre, la norma UNI 9571 prescrive le modalità operative di sorveglianza dei sistemi di misura.
23. La responsabilità di Geneco S.r.l. per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25, nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9167 e della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9571 sono emerse dalle dichiarazioni rese da Geneco nel corso della verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita.
24. In particolare, nella predetta sede, la società ha ammesso di non essersi dotata di un idoneo sistema di misura del punto di immissione nell'impianto gestito e di non averne garantito il regolare funzionamento conformemente alle norme tecniche (punto 35 della *check list*). La circostanza risulta confermata nel corso del sopralluogo effettuato in data 26 ottobre 2023 (documento "Relazione sul sopralluogo a Castel Dell'Alpi-Frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro – presso l'impianto di distribuzione gas naturale della società Geneco S.r.l." allegata al verbale delle operazioni compiute).
25. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
26. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25, nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9167 e della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9571 risulta accertata.

In merito alla contestazione sub iii.

27. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione hanno l'obbligo di pubblicare a consuntivo, sul sito internet della società e con visibilità per almeno 24 mesi, il piano di ispezione mensile degli impianti entro il mese successivo quello dell'ispezione, indicando il Comune, il codice e la denominazione dell'impianto di distribuzione, l'elenco delle vie/piazze/strade oggetto di ispezione, le parti dell'impianto ispezionate, distinguendo tra rete in AP/MP, rete in BP, impianto di derivazione di utenza parte interrata, impianto di derivazione di utenza parte aerea, gruppo di misura.
28. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e di comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai

- clienti finali, al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione ed all’Autorità con le modalità da essa definite (comma 1, lettera g).
29. Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della RQDG 20/25 le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute, per ogni impianto di distribuzione oggetto di monitoraggio, a pubblicare mensilmente sul proprio sito internet e con visibilità per almeno 36 mesi, le informazioni e i dati ivi previsti, relativi al monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione.
 30. L’articolo 56, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese di distribuzione, in assenza di specifiche disposizioni dell’Autorità, di determinare i costi di verifica del gruppo di misura per ogni tipologia di utenza sia presso il cliente finale sia in laboratorio e di pubblicarli nel proprio sito internet.
 31. L’articolo 58, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese di distribuzione di gas naturale, in assenza di specifiche disposizioni dell’Autorità, di determinare i costi di verifica della pressione di fornitura e di pubblicarli nel proprio sito internet.
 32. La responsabilità della società per la violazione delle sopra richiamate disposizioni emerge dalle dichiarazioni della stessa rese nel corso della verifica ispettiva; come ammesso dalla società, non avendo la stessa predisposto un proprio sito internet, Geneco non ha adempiuto all’obbligo di pubblicare il piano di ispezione mensile degli impianti secondo quanto previsto dalla regolazione, il recapito telefonico di pronto intervento, le informazioni e i dati relativi al monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione, i costi di verifica del gruppo di misura per ogni tipologia di utenza, sia presso il cliente finale, sia in laboratorio e i costi di verifica della pressione di fornitura (punti 12 e 31 della *check list*).
 33. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell’illecito.
 34. Per quanto rilevato, la violazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e), dell’articolo 15, comma 1, lettera g), dell’articolo 25, comma 1, dell’articolo 56, comma 2 e dell’articolo 58, comma 2, della RQDG 20/25, risulta accertata.

In merito alla contestazione sub iv.

35. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione sono tenute al rispetto, tra gli altri, dei seguenti obblighi di servizio: periodicità di ispezione del 100% della rete in bassa pressione: 4 anni mobili (lettera b); periodicità di ispezione del 100% della rete in AP/MP e BP in materiale diverso da acciaio protetto catodicamente in modo efficace, polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo: 1 anno (lettera c).
36. La responsabilità della società per la violazione della disposizione citata è emersa dalle dichiarazioni rese dalla medesima in sede di verifica ispettiva, avendo dichiarato “*di non aver effettuato, a partire dal 2017 ad oggi, sull’impianto*

denominato “CASTEL DELL’ALPI” la ricerca programmata delle dispersioni sulla propria rete in bassa pressione” (punto 17 della check list).

37. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell’illecito.
38. Per quanto rilevato, la violazione dell’articolo 14, comma 2, lettere b) e c) della RQDG 20/25 risulta accertata.

In merito alla contestazione sub v.

39. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione sono tenute a predisporre per ogni impianto di distribuzione il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas” in conformità alle norme tecniche vigenti tra cui la specifica tecnica UNI/TS 11297.
40. Il già richiamato articolo 35 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell’attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI (comma 1).
41. La specifica tecnica dell’ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/TS 11297 fornisce i criteri per la redazione del "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas" e la definizione, con riferimento a ciascuna tipologia di materiale costituente la tubazione, della priorità degli interventi di sostituzione o risanamento delle condotte.
42. La responsabilità della società per la violazione delle disposizioni citate è emersa dalle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di verifica ispettiva, nel corso della quale ha ammesso di non avere “*predisposto il Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas relativamente agli anni 2021 e 2022 per l’impianto denominato “CASTEL DELL’ALPI”* (punto 31 della check list).
43. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell’illecito.
44. Per quanto rilevato, la violazione dell’articolo 14, comma 4, dell’articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della specifica tecnica dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/TS 11297 risulta accertata.

In merito alla contestazione sub vi.

45. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25, le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute a predisporre il “Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione” secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall’APCE.
46. Il già richiamato articolo 35 della RQDG 20/25 prevede che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE

(comma 2). In particolare, il campo di applicazione della linea guida APCE è la protezione catodica delle strutture metalliche interrato destinate alla distribuzione del gas oggetto della deliberazione 569/2019/R/gas e successive integrazioni. Tale Linea guida deve essere applicata per la compilazione del Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto (di cui all'articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25), per l'elaborazione del KT (indicatore numerico di efficacia della protezione catodica) e per la compilazione della Tabella "O" (di cui all'articolo 79, comma 6, della RQDG 20/25) (paragrafo 2 della Linea guida APCE).

47. Il paragrafo 5.3 della citata Linea guida APCE disciplina la progettazione e la gestione della protezione catodica; in particolare il paragrafo 5.3.3 della Linea guida APCE prevede che l'impresa di distribuzione è tenuta a predisporre, tra l'altro, la seguente documentazione periodica, ai sensi della Deliberazione 569/2019/R/gas e successive integrazioni: calcolo "KT" per ogni sistema di protezione catodica a corrente impressa; resoconto delle misurazioni e relativi allegati (es. diagrammi cartacei o elettronici) che, ai sensi del paragrafo 5.3.5, devono essere mantenuti in archivio per almeno cinque anni.
48. La responsabilità di Geneco per la violazione delle disposizioni appena richiamate è emersa dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di verifica ispettiva, avendo la stessa dichiarato, con riferimento agli anni 2021 e 2022, "*di non disporre copia*" del "Rapporto annuale dello stato elettrico" relativamente agli anni t (anno di riferimento) e t-1 e copia dei moduli "Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT", relativamente agli anni t (anno di riferimento) e t-1 (punto 30 della *check list*).
49. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società, che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
50. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 14, comma 5 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 5.3.3 della Linea guida APCE risulta accertata.

In merito alla contestazione sub vii.

51. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della RQDG 20/25, le imprese di distribuzione del gas che gestiscono reti in acciaio sono tenute a proteggere catodicamente in modo efficace, fatto salvo quanto prescritto dalla normativa vigente, per ogni anno del periodo 2020-2025: il 95% delle reti in BP per gli anni 2020 e 2021 (lettera b); il 97% delle reti in BP per gli anni 2022 e 2023 (lettera c).
52. Il già richiamato articolo 35 della RQDG 20/25 prevede che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE (comma 2).
53. Il paragrafo 5.2. della Linea guida APCE prevede che l'impresa distributrice deve designare in forma scritta un responsabile di protezione catodica cui assegnare la responsabilità, diretta o funzionale, della gestione della protezione catodica e la

funzione di convalidare e firmare il “rapporto annuale di stato elettrico” di cui al citato paragrafo 5.3.

54. Il paragrafo 5.3 della citata Linea guida APCE disciplina la progettazione e la gestione della protezione catodica; in particolare, ai sensi del paragrafo 5.3.6 delle citate Linea guida APCE, l'impresa distributrice deve predisporre il manuale di manutenzione e il programma di monitoraggio dei sistemi di protezione catodica, in conformità alle normative e regole tecniche vigenti tra cui il paragrafo 9 della medesima Linea guida.
55. La responsabilità di Geneco per la violazione delle disposizioni appena richiamate è emersa dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, avendo la stessa dichiarato, relativamente all'impianto di distribuzione gestito che “*non ha provveduto a realizzare un impianto di protezione catodica*” e “*di non aver designato in forma scritta il responsabile di protezione catodica*” (punti 3, 25 e 29 della *check list* nonché documento “Relazione sul sopralluogo a Castel Dell'Alpi-Frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro – presso l'impianto di distribuzione gas naturale della società Geneco S.r.l.” allegata al verbale delle operazioni compiute).
56. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società, che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
57. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 14, comma 6, lettere b) e c) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, dei paragrafi 5.2 e 5.3. della Linea guida APCE risulta accertata.

In merito alla contestazione sub viii.

58. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas.
59. Il già richiamato articolo 35 della RQDG 20/25 prevede che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE (comma 2).
60. La responsabilità della società per la violazione delle richiamate disposizioni è emersa dalle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di verifica ispettiva, avendo Geneco dichiarato di non avere ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative relativamente alle attività di pronto intervento, di odorizzazione del gas, di

attivazione della fornitura, di classificazione delle dispersioni localizzate, di ricerca programmata delle dispersioni, di protezione catodica, di sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio, di gestione delle emergenze, di gestione degli incidenti da gas (punto 21 della *check list*).

61. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società, che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
62. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) della RQDG 20/25 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 risulta accertata.

In merito alla contestazione sub ix.

63. Ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25, le imprese distributrici che gestiscono punti di consegna con impianti di odorizzazione non ammodernati sono tenute a provvedere al loro ammodernamento entro il 31 dicembre 2022.
64. La responsabilità di Geneco per la violazione della citata disposizione risulta dalle risultanze acquisite nel corso della verifica ispettiva, non avendo la società ottemperato all'obbligo di gestire impianti di odorizzazione ammodernati, come dalla stessa ammesso con la dichiarazione "*che l'impianto di odorizzazione installato presso il punto di raccolta del gas naturale proveniente dai pozzi di coltivazione è dotato di un impianto non ammodernato a lambimento*" (punto 35 della *check list* nonché documento "Relazione sul sopralluogo a Castel Dell'Alpi-Frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro – presso l'impianto di distribuzione gas naturale della società Geneco S.r.l." allegata al verbale delle operazioni compiute).
65. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società, che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
66. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 risulta accertata.

In merito alla contestazione sub x.

67. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia tra cui la nomina del responsabile del pronto intervento, l'utilizzo del modulo di "rapporto di pronto intervento", con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati (lettera a); in particolare il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, il paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022, il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020,

il paragrafo 6 della Linea guida CIG 15/2020, il paragrafo 6 della norma UNI/Pdr 39:2018 nonché la norma UNI EN ISO 15257 prescrivono all'impresa di assicurarsi che il personale sia in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato rendendo disponibili allo stesso le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all'interno del servizio.

68. Il già richiamato articolo 35 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI (comma 1) e che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE (comma 2).
69. La responsabilità di Geneco per la violazione delle citate disposizioni è emersa dalle dichiarazioni della società in sede di verifica ispettiva, avendo la stessa dichiarato: di non disporre di documentazione idonea che attesti l'avvenuta formazione del personale inerente le citate norme tecniche (punto 23 della *check list*), di non essere dotata di un modulo di pronto intervento, che *"il personale incaricato di operare come operatore di pronto intervento non ha a disposizione alcun modulo dove riportare le attività effettuate"*, di non aver *"nominato formalmente il responsabile del pronto intervento per gli anni 2021 e 2022"* e di non essere *"in grado di produrre un calendario delle reperibilità del personale preposto al servizio di pronto intervento"* (punto 22 della *check list*).
70. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società, che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
71. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, del paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020, del paragrafo 6 della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/PDR 39:2018, del paragrafo 6 delle Linee guida CIG 15/2020 e della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI EN ISO 15257 risulta accertata.

In merito alle contestazioni sub xi., xii., xiii. e xvii.

72. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia le modalità di rintracciabilità del personale interessato al servizio di pronto intervento (lettera a);
 - l'obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto

- intervento e ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici (lettera b).
- l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (comma 1, lettera c), punto i) e di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (comma 1, lettera c), punto ii);
 - l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile, secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d).
73. L'articolo 36, comma 8, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare per ogni richiesta di pronto intervento: la data e l'ora di arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall'impresa distributrice per il pronto intervento e, in caso di arrivo sul luogo di chiamata in un tempo superiore al tempo massimo di 60 minuti, la causa di cui articolo 69 (lettera e).
74. L'articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare, tra l'altro, per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento: l'esito della chiamata (conversazione con un operatore effettuata o meno) (lettera c); per le chiamate con conversazione avvenuta, se pertinente o meno il servizio di pronto intervento (lettera d).
75. L'articolo 38, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro, il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione "pertinenti" il servizio di pronto intervento (lettera a), quelle "non pertinenti" (lettera b), il numero totale delle chiamate telefoniche "senza conversazione" (lettera c) e il numero totale delle chiamate telefoniche, incluse quelle senza conversazione con l'operatore di centralino, per le quali il tempo di risposta abbia superato i 120 secondi (lettera d);
76. L'articolo 79, comma 6, lettera a), della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di fornire su supporto elettronico, in sede di controllo, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo, per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 12, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M (sub i).
77. La responsabilità della società per la violazione delle disposizioni appena richiamate è emersa dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di verifica ispettiva, nel corso della quale Geneco ha ammesso: a) di non disporre di un recapito telefonico "*dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento*" e ha dichiarato che "*di notte il numero di pronto intervento non è presidiato da un operatore telefonico e quindi, in caso di chiamata, non risponde nessuno*"; b) che "*non viene effettuato alcun trasferimento delle chiamate entranti ad altri numeri quando non vi è un operatore telefonico che presidi il numero stesso*" (punto 7 della *check list*); tale circostanza risulta confermata dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in data 4 dicembre 2022; c) che "*il centralino a cui afferisce il numero 055 813425 non è*

predisposto per effettuare la registrazione vocale di tutte le chiamate pervenute e per avere una autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna” (punto 9 della check list); d) di “non essersi dotata di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento per l'impianto di distribuzione gestito, come definita dall'articolo 1, comma 1.1. della RQDG” (punto 10 della check list) e che e) non essendosi dotata di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento, non registra e, conseguentemente, non comunica all'Autorità i dati e le informazioni inerenti le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento indicati dalle citate disposizioni (punti 15 e 18 della check list).

78. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza delle violazioni oggetto di contestazione.
79. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), lettera b), lettera c), punti (i) e (ii) e lettera d), della RQDG 20/25, nonché dell'articolo 36, comma 8, lettera e), dell'articolo 36, comma 10, lettere c) e d), dell'articolo 38, comma 10, lettere a), b), c) e d) e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), sub (i), della RQDG 20/25 risulta accertata.

In merito alla contestazione sub xiv.

80. L'articolo 17, comma 2, lettera a) della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono almeno prevedere la nomina di un responsabile della gestione delle emergenze.
81. L'articolo 18, comma 3, lettera a) della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione degli incidenti da gas in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono almeno prevedere l'individuazione di un responsabile della gestione degli incidenti da gas.
82. Il già richiamato articolo 35 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI (comma 1) e che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE (comma 2).
83. La responsabilità della società per la violazione delle disposizioni appena richiamate è emersa dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di verifica ispettiva, nel corso

della quale Geneco ha ammesso di “*non aver proceduto a nominare il responsabile dell'emergenza gas e il responsabile della gestione degli incidenti da gas*” (punto 24 della *check list*).

84. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza della violazione.
85. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 17, comma 2, lettera a), dell'articolo 18, comma 3, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 risulta accertata.

In merito alla contestazione sub xv.

86. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute, per ogni impianto oggetto di monitoraggio, a completare l'installazione e la messa in servizio del numero minimo di strumenti per la misura e registrazione dei valori della pressione, entro il 31 dicembre 2022.
87. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas, per ciascun punto di rilevazione della pressione, sono tenute a registrare su base mensile i dati e le informazioni ivi indicate.
88. L'articolo 26, comma 1, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di comunicare all'Autorità, per ogni impianto oggetto di monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, il numero dei punti utilizzati per la rilevazione della pressione di esercizio (lettera a); entro il 30 giugno 2020, il numero dei punti utilizzati per la rilevazione della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione attivi alla data del 31 dicembre 2019 (lettera b); entro il 31 marzo 2023 il numero di strumenti per la misura e registrazione dei valori della pressione installati e messi in servizio alla data del 31 dicembre 2022 e i relativi costi (lettera e) punti (i) e (ii).
89. La responsabilità della società per la violazione delle disposizioni appena richiamate è emersa dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita.
90. In particolare, nella predetta sede, Geneco ha dichiarato che la rete dell'impianto gestito, in esercizio al 31 dicembre 2022, è “*pari a 2.917 (metri) tutti in BP*” e “*... non è presente un sistema in grado di effettuare il monitoraggio della pressione di esercizio nella rete di distribuzione di gas naturale, in bassa pressione in più punti della stessa*”; conseguentemente, la società ha altresì violato l'obbligo di registrazione delle informazioni e dei dati rilevati con il monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione, per ciascun punto di rilevazione della pressione, su base mensile, nonché l'obbligo di comunicare all'Autorità entro il 30 giugno 2020, il numero dei punti per la rilevazione della pressione di esercizio, il numero dei punti utilizzati, attivi alla data del 31/12/2019, per la rilevazione della pressione di esercizio ed entro il 31 marzo 2023 il numero di strumenti per la misura e registrazione dei valori della pressione installati e messi in

servizio alla data del 31 dicembre 2022 e i relativi costi (punti 6 e 19 della *check list* nonché documento “Relazione sul sopralluogo a Castel Dell’Alpi-Frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro – presso l’impianto di distribuzione gas naturale della società Geneco S.r.l.” allegata al verbale delle operazioni compiute).

91. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza della violazione.
92. Per quanto rilevato, la violazione dell’articolo 22, comma 2, della RQDG 20/25, dell’articolo 23, comma 1, della RQDG 20/25 e dell’articolo 26, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera e), punti (i) e (ii) della RQDG 20/25 risulta accertata.

In merito alla contestazione sub xvi.

93. L’articolo 36, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici di registrare per ogni impianto, tra l’altro, il numero dei sistemi di protezione catodica in cui è stata suddivisa la rete (lettera g), il numero di posti di misura del potenziale di protezione catodica della condotta (lettera h), il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica della condotta suddividendo tra punti nei quali la misura è effettuata in continuo con telesorveglianza e punti nei quali la misura non è effettuata in continuo (lettera i), il numero totale delle misure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme alle norme tecniche vigenti per ogni punto selezionato (lettera j).
94. L’articolo 36, comma 6, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas, di registrare, per ogni misura del potenziale di protezione catodica della rete in acciaio: il codice univoco dell’impianto di distribuzione sul quale insiste il punto di misura del potenziale di protezione catodica (lettera a), il codice univoco del punto selezionato per la misura del potenziale di protezione catodica (lettera b), la data di effettuazione della misura del potenziale di protezione catodica (lettera c) e l’esito del controllo del potenziale di protezione catodica, suddividendo in conforme e non conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea guida APCE (lettera d).
95. L’articolo 38, comma 4, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione individuato dal relativo codice, in relazione alla protezione catodica, il numero totale delle misure del potenziale della condotta in acciaio effettuate non in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme a quello previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea guida APCE per ogni punto selezionato (lettera a), il numero di sistemi di protezione catodica in cui è suddivisa la rete (lettera b), il numero dei posti di rilievo del potenziale di protezione catodica della condotta (lettera c), il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica della condotta suddividendo tra punti nei quali la misura è effettuata in continuo con telesorveglianza e punti nei quali la misura non è effettuata in continuo.

96. Il già richiamato articolo 35 della RQDG 20/25 prevede che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE (comma 2).
97. L'articolo 79, comma 6, lettera a), della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici, tra l'altro, l'obbligo di fornire per le misure del potenziale di protezione catodica per impianti di distribuzione con parti di rete in acciaio, un elenco contenente per ogni misura del potenziale di protezione catodica i campi indicati in tabella O (sub iii).
98. La responsabilità di Geneco per la violazione delle disposizioni appena richiamate è emersa dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di verifica ispettiva avendo la stessa dichiarato che, in ragione della mancata predisposizione di un impianto di protezione catodica (vedi contestazione vii.), non registra e conseguentemente non comunica all'Autorità i dati e le informazioni richiamate dalle citate disposizioni (punti 3, 25, 26, 27 e 28 della *check list*).
99. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
100. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 36, comma 2, lettere g), h), i) e j), dell'articolo 36 comma 6 e dell'articolo 38, comma 4, dell'articolo 35, comma 2, nonché dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (iii) della RQDG 20/25 risulta accertata.

In merito alla contestazione sub xviii.

101. L'articolo 36 della RQDG 20/25 prevede che l'impresa distributtrice debba predisporre appropriati strumenti, anche su base informatica, al fine di registrare, per ogni anno del periodo 2020-2025, le informazioni e i dati relativi alla sicurezza ed alla continuità del servizio di distribuzione del gas regolati dalla Sezione II della RQDG 20/25.
102. La responsabilità della società per la violazione della disposizione appena richiamata è emersa dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di verifica ispettiva.
103. In particolare, nella predetta sede, Geneco ha dichiarato di non elaborare e non conservare "*i dati utili alla redazione delle comunicazioni ad ARERA, inerenti alla sicurezza e alla continuità del servizio di distribuzione del gas*" (punti 4 e 6 della *check list*).
104. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società, che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
105. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 36 della RQDG 20/25 risulta accertata.

In merito alla contestazione sub xix.

106. L'articolo 38, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro: i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP e distinguendo a sua volta in base all'anno di posa (lettera e) e i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP (lettera f) e distinguendo a sua volta in: acciaio protetto catodicamente in modo efficace (specificando se sottoposta o non sottoposta a telesorveglianza) (i), acciaio non protetto catodicamente (ii), acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace (iii), ghisa con giunti canapa e piombo risanata (iv); ghisa con giunti canapa e piombo non risanata (v); ghisa con altre modalità di giunzione (vi); polietilene (vii); materiale non previsto dalle norme tecniche (pvc, cemento amianto, ecc.) (viii); altro materiale (ix).
107. La responsabilità della società per la violazione delle disposizioni appena richiamate, per non avere correttamente comunicato all'Autorità il numero di metri di rete in esercizio al 31 dicembre 2021 e il materiale delle condotte, è emersa dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di verifica ispettiva.
108. In particolare, nella predetta sede, Geneco ha dichiarato che *“i metri di rete, suddivisi in AP/MP e BP in esercizio al 31/12/2021 comunicati all'Autorità dalla società, pari a 2700 metri in polietilene è errato. Il dato corretto è pari a 2.917 tutti in BP (estratti dal sistema cartografico QGIS) con le reti in materiale ferroso”* (punto 6 della *check list*).
109. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
110. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 38, comma 2, lettera e) e f), della RQDG 20/25 risulta accertata.

In merito alla contestazione sub xx.

111. L'articolo 79, comma 6, lettera a), della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di fornire su supporto elettronico, in sede di controllo, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo, per le dispersioni localizzate un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N (sub ii).
112. La responsabilità della società per la violazione della disposizione appena richiamata è emersa dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di verifica ispettiva avendo Geneco dichiarato che *“non è in grado di produrre con riferimento all'impianto denominato “CASTEL DELL'ALPI”, la tabella N con l'elenco delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e a seguito di ispezioni programmate della rete per l'anno 2021 e per l'anno 2022”* (punto 16 della *check list*).

113. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
114. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (ii) della RQDG risulta accertata.

In merito alla contestazione sub xxi.

115. L'articolo 37 della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici di dotarsi di appropriati strumenti, anche su base informatica, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio di distribuzione del gas, di conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria ad assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello della registrazione.
116. L'articolo 79, comma 6, lettera a), sub iv, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di fornire su supporto elettronico, in sede di controllo, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo, per le misure del grado di odorizzazione del gas, un elenco contenente per ogni misura del grado di odorizzazione i campi indicati in tabella P.
117. La responsabilità della società per la violazione dell'articolo 37 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub iv), della RQDG 20/25 è emersa dalle dichiarazioni rese da Geneco nel corso della verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita.
118. In particolare, non avendo la società effettuato le attività di misura dell'odorizzante e regolazione degli impianti di odorizzazione (vedi contestazione sub i.), la stessa, in sede di verifica ispettiva, ha dichiarato che *“non è possibile effettuare la verifica dell'effettuazione dei controlli del grado di odorizzazione comunicati all'Autorità (comunicati all'Autorità n. 12 controlli effettuati nell'anno 2021)”* e che *“non è in grado di fornire gli elenchi dei controlli del grado di odorizzazione effettuati nell'anno 2021 e nell'anno 2022 predisposti in conformità alla tabella P”* (punti 5, 33 e 34 della *check list* nonché documento *“Relazione sul sopralluogo a Castel Dell'Alpi-Frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro – presso l'impianto di distribuzione gas naturale della società Geneco S.r.l.”* allegata al verbale delle operazioni compiute).
119. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Geneco S.r.l. non sono stati inoltre smentiti dalla società che, nel corso del procedimento sanzionatorio, non ha a tal fine prodotto alcun elemento utile ad escludere la sussistenza dell'illecito.
120. Per quanto rilevato, la violazione dell'articolo 37 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub iv), della RQDG 20/25 risulta accertata.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

121. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;

- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

122. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, le condotte della società di cui alle contestazioni *sub* i., ii., iii., iv., v., vi., vii., viii., ix., x., xi., xii., xiii., xiv., xv (limitatamente alla violazione dell'articolo 22, comma 2, della RQDG 20/25) si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti; le contestazioni *sub* xv. (limitatamente alla violazione degli articoli 23, comma 1 e 26, comma 1, della RQDG 20/25), xvi., xvii., xviii., xix., xx., e xxi. sono in contrasto con gli obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati di sicurezza funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. Sotto il criterio in esame, rileva la circostanza che tutte le violazioni contestate hanno riguardato l'unico impianto di distribuzione di gas naturale gestito dalla società denominato "CASTEL DELL'ALPI" e che lo stesso serve in tutto n. 34 PdR (che, alla data del 5 settembre 2024, la società dichiara essersi ulteriormente ridotti a 32).
123. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti.
124. Sotto il criterio della *personalità dell'agente*, rileva, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. a) del Regolamento Sanzioni e Impegni, la circostanza che la società abbia denunciato, prima dell'avvio del presente procedimento, con comunicazione del 4 novembre 2022 (acquisita con prot. Autorità 56551 dell'8 novembre 2022), l'inadeguatezza della propria gestione della rete di distribuzione del gas e l'inosservanza della regolazione, rappresentando l'intenzione di volere procedere alla dismissione della rete e, quindi, alla cessazione del servizio. Rileva, altresì, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. c) del Regolamento Sanzioni e Impegni, la circostanza che, in ragione della prossima dismissione della rete di distribuzione del gas naturale da parte della società (peraltro, dalla stessa concertata con il Comune di San Benedetto Val di Sambro e con il coinvolgimento degli utenti serviti), la società abbia reso disponibile per ciascuno dei 34 utenti serviti un contributo economico alle spese per la ricerca di metodi alternativi di fornitura energetica e il conseguente allaccio, per un totale di circa 33.000 euro (come risultante dalla documentazione trasmessa da Geneco con nota prot. Autorità 63156 del 6 settembre 2024).
125. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dal bilancio relativo all'anno 2023, la società ha realizzato un fatturato pari a euro 162.362. In riscontro alla richiesta del Responsabile del procedimento di cui alla comunicazione delle risultanze istruttorie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 comma 2 e 25 del Regolamento Sanzioni, di fornire e documentare, ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione, dati economici eventualmente più aggiornati o diversi, con nota del 26 agosto 2024 (acquisita con prot. Autorità 61201 del 27 agosto 2024), la società ha precisato che "*l'attività prevalente è quella di una azienda immobiliare e*

il fatturato deriva in massima parte dalle locazioni degli immobili di proprietà... La gestione della rete di distribuzione è stata fatturata alla S.I.M. srl, società venditrice del gas naturale, per un importo imponibile di euro 4.470,56 relativo al periodo dal 1.1.2023 al 31.12.2023". Le osservazioni della società non risultano accoglibili ai fini di una diversa considerazione dei dati già indicati nella comunicazione delle risultanze istruttorie sotto il criterio in esame. A seguito della modifica del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/2011 (avvenuta con legge 115/2015), le sanzioni irrogate dall'Autorità non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Risulta pertanto superato, per espressa previsione legislativa, il precedente riferimento al fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione contenuto nell'originaria formulazione della disposizione appena sopra richiamata.

In tal senso, l'art. 32 del Regolamento Sanzioni e Impegni dell'Autorità prevede che le condizioni economiche dell'agente sono ricavate *dall'ultimo fatturato realizzato*, come risultante nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dall'ultimo fatturato disponibile, e non più dal solo fatturato realizzato nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione.

126. Per tutto quanto sopra, l'importo base delle sanzioni ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Sanzioni, è determinato nella misura complessiva di euro 50.000 (cinquantamila/00), di cui euro 2.500 per la violazione dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 14, comma 2, lettera d), dell'articolo 35, comma 1 e 2 della RQDG 20/25 nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 7133 (violazione i.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9167 e della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9571 (violazione ii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), dell'articolo 15, comma 1, lettera g), dell'articolo 25, comma 1, dell'articolo 56, comma 2 e dell'articolo 58, comma 2, della RQDG 20/25 (violazione iii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 2, lettere b) e c) della RQDG 20/25 (violazione iv.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 4, dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/TS 11297 (violazione v.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 5 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 5.3.3 della Linea guida APCE (violazione vi.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 6, lettere b) e c) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, nonché dei paragrafi 5.2 e 5.3. della Linea guida APCE (violazione vii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) della RQDG 20/25 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (violazione viii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 (violazione ix.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, del paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020,

del paragrafo 6 della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/PDR 39:2018, del paragrafo 6 delle Linee guida CIG 15/2020 e della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI EN ISO 15257 (violazione x.); euro 7.500 per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della RQDG 20/25 (violazione xi.), dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punti (i) e (ii) della RQDG 20/25 (violazione xii.), dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25 (violazione xiii.) e dell'articolo 36, comma 8, lettera e), dell'articolo 36, comma 10, lettere c) e d), dell'articolo 38, comma 10, lettere a), b), c) e d) e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), sub (i), della RQDG 20/25 (violazione xvii.) (consistenti nel non essersi la società dotata di un centralino di pronto intervento munito di tutte le funzionalità conformi alla regolazione e, conseguentemente, non in grado di consentire alla società di registrare e comunicare i dati e le informazioni inerenti le chiamate ad esso pervenute); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 17, comma 2, lettera a), dell'articolo 18, comma 3, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 (violazione xiv.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 22, comma 2, della RQDG 20/25, dall'articolo 23, comma 1, della RQDG 20/25 e dall'articolo 26, comma 1, lettere a), b) ed e), punti (i) e (ii) della RQDG 20/25 (violazione xv.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 36, comma 2, lettere g), h), i) e j), dell'articolo 36 comma 6 e dell'articolo 38, comma 4, dell'articolo 35, comma 2, nonché dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (iii) della RQDG 20/25 (violazione xvi.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 36 della RQDG 20/25 (violazione xviii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 38, comma 2, lettera e) e f), della RQDG 20/25 (violazione xix.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (ii) della RQDG 20/25 (violazione xx.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 37 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub iv), della RQDG 20/25 (violazione xxi.).

127. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. a) e lett. c) del Regolamento Sanzioni e Impegni, considerate le circostanze di cui al punto 124, l'importo base della sanzione irrogata per le violazioni xi., xii., xiii. e xvii., pari a 7.500 euro, è diminuito, dapprima, di 1/2 e, poi, di una ulteriore metà; tuttavia, in applicazione dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 93/11, la sanzione finale non può essere inferiore a 2.500 euro e viene determinata pertanto in tale valore.
128. Le sanzioni finali sono determinate, quindi, nella misura complessiva di euro 45.000 (quarantacinquemila/00), di cui euro 2.500 per la violazione dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 14, comma 2, lettera d), dell'articolo 35, comma 1 e 2 della RQDG 20/25 nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 7133 (violazione i.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9167 e della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9571 (violazione ii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), dell'articolo 15, comma 1, lettera g), dell'articolo 25, comma 1, dell'articolo 56, comma 2 e dell'articolo 58, comma 2, della RQDG 20/25 (violazione iii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 2, lettere b) e c) della RQDG 20/25 (violazione iv.); euro 2.500 per la

violazione dell'articolo 14, comma 4, dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/TS 11297 (violazione v.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 5 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 5.3.3 della Linea guida APCE (violazione vi.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 6, lettere b) e c) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, nonché dei paragrafi 5.2 e 5.3. della Linea guida APCE (violazione vii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) della RQDG 20/25 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (violazione viii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 (violazione ix.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, del paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020, del paragrafo 6 della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/PDR 39:2018, del paragrafo 6 delle Linee guida CIG 15/2020 e della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI EN ISO 15257 (violazione x.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della RQDG 20/25 (violazione xi.), dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punti (i) e (ii) della RQDG 20/25 (violazione xii.), dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25 (violazione xiii.) e dell'articolo 36, comma 8, lettera e), dell'articolo 36, comma 10, lettere c) e d), dell'articolo 38, comma 10, lettere a), b), c) e d) e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), sub (i), della RQDG 20/25 (violazione xvii.) (consistenti nel non essersi la società dotata di un centralino di pronto intervento munito di tutte le funzionalità conformi alla regolazione e, conseguentemente, non in grado di consentire alla società di registrare e comunicare i dati e le informazioni inerenti le chiamate ad esso pervenute); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 17, comma 2, lettera a), dell'articolo 18, comma 3, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 (violazione xiv.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 22, comma 2, della RQDG 20/25, dall'articolo 23, comma 1, della RQDG 20/25 e dall'articolo 26, comma 1, lettere a), b) ed e), punti (i) e (ii) della RQDG 20/25 (violazione xv.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 36, comma 2, lettere g), h), i) e j), dell'articolo 36 comma 6 e dell'articolo 38, comma 4, dell'articolo 35, comma 2, nonché dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (iii) della RQDG 20/25 (violazione xvi.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 36 della RQDG 20/25 (violazione xviii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 38, comma 2, lettera e) e f), della RQDG 20/25 (violazione xix.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (ii) della RQDG 20/25 (violazione xx.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 37 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub iv), della RQDG 20/25 (violazione xxi.)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Geneco S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 14, comma 2, lettera d), dell'articolo 35, comma 1 e 2 della RQDG 20/25 nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 7133 (violazione i.); dell'articolo 14, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9167 e della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9571 (violazione ii.); dell'articolo 14, comma 1, lettera e), dell'articolo 15, comma 1, lettera g), dell'articolo 25, comma 1, dell'articolo 56, comma 2 e dell'articolo 58, comma 2, della RQDG 20/25 (violazione iii.); dell'articolo 14, comma 2, lettere b) e c) della RQDG 20/25 (violazione iv.); dell'articolo 14, comma 4, dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/TS 11297 (violazione v.); dell'articolo 14, comma 5 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 5.3.3 della Linea guida APCE (violazione vi.); dell'articolo 14, comma 6, lettere b) e c) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, nonché dei paragrafi 5.2 e 5.3. della Linea guida APCE (violazione vii.); dell'articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) della RQDG 20/25 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (violazione viii.); dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 (violazione ix.); dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, del paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020, del paragrafo 6 della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/PDR 39:2018, del paragrafo 6 delle Linee guida CIG 15/2020 e della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI EN ISO 15257 (violazione x.); dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della RQDG 20/25 (violazione xi.); dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punti (i) e (ii) della RQDG 20/25 (violazione xii.); dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25 (violazione xiii.); dell'articolo 17, comma 2, lettera a), dell'articolo 18, comma 3, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 (violazione xiv.); dell'articolo 22, comma 2, della RQDG 20/25, dall'articolo 23, comma 1, della RQDG 20/25 e dall'articolo 26, comma 1, lettere a), b) ed e), punti (i) e (ii) della RQDG 20/25 (violazione xv.); dell'articolo 36, comma 2, lettere g), h), i) e j), dell'articolo 36 comma 6 e dell'articolo 38, comma 4, dell'articolo 35, comma 2, nonché dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (iii) della RQDG 20/25 (violazione xvi.); dell'articolo 36, comma 8, lettera e), dell'articolo 36, comma 10, lettere c) e d), dell'articolo 38, comma 10, lettere a), b), c) e d) e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), sub (i), della RQDG 20/25 (violazione xvii.); dell'articolo 36 della RQDG 20/25 (violazione xviii.); dell'articolo 38, comma 2, lettera e) e f), della RQDG 20/25 (violazione xix.); dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (ii) della RQDG 20/25

- (violazione xx.); dell'articolo 37 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub iv), della RQDG 20/25 (violazione xxi.).
2. di irrogare, nei confronti di Geneco S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 45.000 (quarantacinquemila/00), di cui euro 2.500 per la violazione dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 14, comma 2, lettera d), dell'articolo 35, comma 1 e 2 della RQDG 20/25 nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 7133 (violazione i.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9167 e della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9571 (violazione ii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), dell'articolo 15, comma 1, lettera g), dell'articolo 25, comma 1, dell'articolo 56, comma 2 e dell'articolo 58, comma 2, della RQDG 20/25 (violazione iii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 2, lettere b) e c) della RQDG 20/25 (violazione iv.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 4, dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/TS 11297 (violazione v.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 5 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 5.3.3 della Linea guida APCE (violazione vi.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 6, lettere b) e c) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, nonché dei paragrafi 5.2 e 5.3. della Linea guida APCE (violazione vii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) della RQDG 20/25 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (violazione viii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 (violazione ix.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, del paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020, del paragrafo 6 della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI/PDR 39:2018, del paragrafo 6 delle Linee guida CIG 15/2020 e della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI EN ISO 15257 (violazione x.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della RQDG 20/25 (violazione xi.), dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punti (i) e (ii) della RQDG 20/25 (violazione xii.), dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25 (violazione xiii.) e dell'articolo 36, comma 8, lettera e), dell'articolo 36, comma 10, lettere c) e d), dell'articolo 38, comma 10, lettere a), b), c) e d) e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), sub (i), della RQDG 20/25 (violazione xvii.) (consistenti nel non essersi la società dotata di un centralino di pronto intervento munito di tutte le funzionalità conformi alla regolazione e, conseguentemente, non in grado di consentire alla società di registrare e comunicare i dati e le informazioni inerenti le chiamate ad esso pervenute); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 17, comma 2, lettera a), dell'articolo 18, comma 3, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 (violazione xiv.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 22, comma 2, della RQDG 20/25, dall'articolo 23, comma 1, della RQDG 20/25 e dall'articolo

- 26, comma 1, lettere a), b) ed e), punti (i) e (ii) della RQDG 20/25 (violazione xv.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 36, comma 2, lettere g), h), i) e j), dell'articolo 36 comma 6 e dell'articolo 38, comma 4, dell'articolo 35, comma 2, nonché dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (iii) della RQDG 20/25 (violazione xvi.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 36 della RQDG 20/25 (violazione xviii.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 38, comma 2, lettera e) e f), della RQDG 20/25 (violazione xix.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (ii) della RQDG 20/25 (violazione xx.); euro 2.500 per la violazione dell'articolo 37 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub iv), della RQDG 20/25 (violazione xxi.);
3. di ordinare a Geneco S.r.l. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
 5. di ordinare a Geneco S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 6. di comunicare il presente provvedimento a Geneco S.r.l., (P.IVA 03543881001) mediante pec all'indirizzo genecosrl13@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini